

CATASTO INCENDI BOSCHIVI

(L. 21/11/2000 N° 353; D.G.R. N°1462 del 02/08/2002)

INCENDI ANNI
2023 - 2024



ELAB. 2
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL DIRIGENTE:
Dr. Ing. Maurizio Piccioni

ELABORATI REDATTI DA:

Dr. Ing. Maurizio Piccioni
Collab. Tiziana Quaglia

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:

Dr. Nazzareno Rosa

IL SINDACO:

Dr. Marco Fioravanti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:

Dr. Giovanni Silvestri

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. Vincenzo Pecoraro

Aggiornamento: Maggio 2025 (Eventi dal 01/11/2022 al 31/10/2024)

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 21/11/2000, n. 353 e s.m.i., testo coordinato con il D.L. n. 120 del 08/11/2021, convertito in Legge con modificazioni n. 155 del 08/11/2021, alle aree percorse dal fuoco censite con il presente Catasto, che ricadono **all'interno delle zone boscate** così come perimetrate nelle schede:

- n. 01/2023 (Casette di Castel Trosino);
- n. 02/2023 (Colle Piccione Frazione Polesio);
- n. 01/24 (Colonnata Alta);
- n. 02/24 (Tronzano);
- n. 03/24 (Monterocco);

si applicano, a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio, i seguenti **vincoli e prescrizioni**:

“ le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni, ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”

Nell'elaborato n. 5 **“elenco particelle catastali distinto per incendio e foglio di mappa – Incendi anni 2023 - 2024”**, sono stati riportati gli elenchi delle particelle catastali ricadenti all'interno della perimetrazione delle aree percorse dal fuoco nei quali è stata altresì indicata, per ciascuna

particella, la presenza (totale o parziale) dei vincoli di cui al comma precedente sulla base delle perimetrazioni stesse.